Automobile Club d'Italia Arctocodlo Entrata

## DETERMINAZIONE - N. 3 DEL 11/08/2017/0002593/17 LI RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE STYPE UPUC

**VISTO** il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e **contenimento** della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta **del 17** dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, **n.101**, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

**VISTO** I.'art.2, comma 3e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** il Codice di Comportamento dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO** l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberati dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26/03/2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTA** la determinazione n.3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di

Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il provvedimento prot. n. aoodir022/0003341/17 del 28/04/2017, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane e Affari Generali ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 01/05/2017 e scadenza 30/04/2019, l'incarico di Responsabile dell'Unita Territoriale di Vercelli;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

**VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, con riferimento alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTI l'art.35 del suddetto D.Lgs n.50/2016 ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della Commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

**VISTI** gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure – amministrativo contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. In merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**VISTO** l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. E l'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi:

**TENUTO CONTO** che con lettera del 26/07/2017, inviata in allegato alla fattura elettronica emessa nella stessa data ,pervenuta a questa U.T. Il 09/08/17 prot. Entrata UPVC/0002575/17, la Società Atena Trading SRL,fornitore del servizio idrico di questa U.T., ha comunicato che in aderenza alla normativa regolatoria dell'AEEGSI, con effetto dal 01/ luglio 2017 ha ceduto ad ATENA Spa, che ha fornito e fornisce il servizio idrico integrato nell' ATO Vercellese, i contratti con i clienti del servizio stesso, compreso quindi il contratto in corso con questa U.T., nonché i relativi crediti maturati alla data del 01/07/2017;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire la fornitura dei acqua e bocche antincendio a questa U.T., oltre a garantire le esigenze di qualità e di sicurezza con quelle di economicità del servizio stesso;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 31 del Codice ed in conformità alla prescrizioni contenute nelle Linee guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, di svolgere, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, le funzioni di responsabile del procedimento:

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso dell'ultimo anno, la spesa sostenuta per il servizio idrico si prevede una spesa annua di circa €300,00, oltre IVA;

**VERIFICATO** che il valore presunto del servizio risulta inferiore ad € 1.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;

**VISTO** l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento;

**RISCONTRATO** che non è prevista in Consip Spa, nessuna Convenzione per la fornitura di acqua e servizi connessi, che il metaprodotto non è disponibile in nessun bando su MEPA, così, come di conseguenza non è previsto l'obbligo di approvvigionamento di tale fornitura sulla "Tabella obbligo-facoltà dal 03/10/2013" Strumenti di razionalizzazione degli acquisti, pubblicata su CONSIP Spa;

**VERIFICATO** che in Vercelli dal 01/07/2017 il servizio idrico integrato è gestito in qualità di unico concessionario privato dalla società ATENA Spa;

PRESO ATTO che si rende necessario continuare il servizio con la suddetta Società tenuto conto dell'essenzialità del servizio:

**DATO ATTO** che al presente contratto in essere è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **ZB400A1EDF**;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17/02/2011;

**VISTI** l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., l'art.58 della legge n. 388/2000, il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R.n. 207/2010, per la parte applicabile, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget e regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

## DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di dare atto DEL PROSEGUIMENTO dell'affidamento del servizio idrico relativo alla fornitura di acqua e bocche antincendio alla società ATENA Spa, codice fiscale e partita IVA n. 01938630025, con sede in Vercelli, Corso Palestro 126, importo presunto € 450,00, dal 01/07/2017 al 31/12/2018, fatta salva la possibilità di recedere, senza oneri, nel caso in cui intervenga convenzione CONSIP a condizioni più favorevoli.

L'importo previsto pari a € 450,00 esclusa IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723001, a valere sui budget di gestione assegnati per l'esercizio finanziario 2017 e 2018, quale Centro di Responsabilità gestore n. 4991.

Si dà atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Si conferma che il CIG n. **ZB400A1EDF** attribuito all'affidamento del servizio rimarrà invariato.

Si dà infine atto che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.136/2010 e s.m.i. verrà acquisita dalla Ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC dal quale risulti la correttezza della Società ATENA Spa in merito agli obblighi retributivi e contributivi.

Il Responsabile (Patrizia Roma)